

SOCIETA' AGGIUDICATRICE LUCCA CREA Srl

CIG 705661139D

N° Gara 6728203

CAPITOLATO D'ONERI

<i>Euro</i>		
Importo fornitura e noleggio e posa in opera	€ 806.703,40	+ IVA
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.000,00	+ IVA
Totale appalto annuale	€ 806.703,40	+ IVA
Totale appalto triennale	€ 2.420.110,20	+ IVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi, complete di pavimentazione, porte di sicurezza e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento.

La fornitura prevede la realizzazione di circa 300 padiglioni con superfici comprese tra i 9mq e 9.000mq da collocarsi nelle piazze e vie del Centro Storico, nonché negli spazi esterni alle Mura Urbane di Lucca.

Superficie complessiva circa mq. 27.500

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti delle strutture e degli impianti tecnologici.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

Il servizio dovrà essere svolto indicativamente, nel periodo dal 28/09 al 17/11 nelle annualità 2017-2018-2019.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo della fornitura posta a base dell'affidamento è definito come segue:

<i>Euro</i>		
Importo fornitura e noleggio e posa in opera	€ 806.703,40	+ IVA
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.000,00	+ IVA
Totale appalto annuale	€ 806.703,40	+ IVA
Totale appalto triennale	€ 2.420.110,20	+ IVA

2. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo della fornitura e posa in opera come risultante dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il contratto è stipulato «a misura»;
2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' artt. 95 comma 2) D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sottoindicati.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) prezzo | sino ad un massimo di punti 30 ; |
| 2) offerta tecnica | sino ad un massimo di punti 70 ; |

Documenti da produrre per l'attribuzione dei punteggi:

- Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica (Max 30 punti):

Il concorrente dovrà produrre l'offerta economica in una busta chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata, pena l'esclusione, dalla dicitura "OFFERTA ECONOMICA" sul frontespizio.

In tale busta, oltre all'offerta, non devono essere inseriti altri documenti: tale busta deve contenere esclusivamente l'offerta economica.

L'offerta (in bollo da Euro 16,00) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) sull'elenco prezzi. In caso di contrasto tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per la Società Comunale.

L'offerta deve essere firmata, A PENA DI ESCLUSIONE, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore - in tal caso va trasmessa, A PENA DI ESCLUSIONE, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso.

L'offerta economica deve altresì contenere l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 (si veda altresì il Comunicato del Presidente ANAC del 27 maggio 2015).

- Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (Max 70 punti):

Il concorrente dovrà produrre l'offerta in una busta chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "OFFERTA TECNICA" sul frontespizio.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri sotto indicati:

1) REQUISITI TECNICI	Massimo 36 punti
<p>Estetica, design, ricercatezza dei prodotti, gradevolezza.</p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare questi requisiti tramite una relazione descrittiva e fotografica degli interventi eseguiti nell'ambito di eventi temporanei quali: festival, saloni, mostre mercato, con espresso riferimento al nome del festival, annualità realizzate con particolare riferimento alle soluzioni adottate nei centri storici</p>	18 punti
<p>Varietà e soluzioni alternative per strutture temporanee atte ad ospitare mostre, installazioni e stand segnatamente in un contesto storico. A dette proposte si richiede di esplicitare precedenti contesti di applicazione con la relativa indicazione del costo unitario.</p>	12 punti
<p>Rispondenza dei materiali a precise indicazioni tecniche superiori a quelle minime richieste (es. offerta di padiglioni in classe 0 oppure con materiali "verdi")</p>	6 punti

2) CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO	Massimo 9 punti
<p>Certificazioni proposte oltre a quelle obbligatorie di legge: Certificazione ambientale ISO 14001:2004; Certificazione sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007 Certificazione etica SA 8000:2008</p>	3 punti per ciascun certificato

3) SERVIZIO ASSISTENZA	Massimo 25 punti
<p>In relazione a tale criterio, l'impresa dovrà fornire una relazione dettagliata su come penserà di intervenire e garantire il servizio di assistenza h24 durante la manifestazione, analizzando a mero titolo descrittivo un eventuale servizio e garantendo comunque la presenza di n. 4 operatori.</p> <p>Per ogni operatore oltre al 4° messo a disposizione del servizio di assistenza, saranno attribuiti n.3 punti per un massimo di 12 punti.</p>	<p>13 punti (Servizio assistenza) 12 punti (3 punti per ogni operatore messo a disposizione oltre il 4°)</p>

- Il punteggio relativo al punto 1: REQUISITI TECNICI sarà attribuito in base alla relazione tecnica sui prodotti offerti.
- Il punteggio relativo al punto 2: CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO, sarà attribuito solo in caso di invio della dichiarazione, attestante il possesso delle certificazioni richieste, a firma del legale rappresentante dell'impresa. Per concessionari/rivenditori potranno presentare le dichiarazioni dei propri fornitori.

Tali certificazioni dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme al momento dell'aggiudicazione provvisoria.

- Il punteggio relativo al punto 3: SERVIZIO ASSISTENZA verrà attribuito sulla base dell'assistenza tecnica e garanzia che la ditta dichiarerà.

I punteggi verranno assegnati dalla commissione in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.

Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:

Una relazione tecnico-descrittiva e illustrativa, comprensiva delle immagini/foto degli elementi offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun prodotto. Ogni scheda dovrà contenere, le dimensioni, l'illustrazione chiara del prodotto di riferimento, nonché una descrizione precisa dei materiali impiegati per la sua costruzione.

In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L'assegnazione dei punteggi all'**offerta tecnica** avverrà attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La valutazione dell'**offerta economica** sarà effettuata, secondo la seguente formula

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

a = Coefficiente assunto pari 0,5

Per l'**attribuzione del punteggio finale** complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.

A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Secondo quanto previsto all'art. 61 e all'allegato A del d.P.R. 207/2010, la parte costituente l'opera è costituita dalla seguente categoria:

Categoria Prevalente: "OS33", Classifica IV

ART. 5 - Omissis

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- A) Il presente capitolato d'oneri;
- B) Planimetrie/Elaborati grafici
- C) Elenco prezzi unitari
- D) Computo metrico estimativo

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il d.lgs. 50/2016 smi – Codice dei Contratti;
 - il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
 - il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono installarsi le forniture e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto
 - di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi;
 - di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione della fornitura in oggetto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO

DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato d'oneri, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente l'art. 160 del d.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000.

ART. 11 - Omissis

ART. 12 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile previsto per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto per l'anno 2017 è quello sotto descritto.

Per gli anni successivi, i termini verranno comunicati entro e non oltre il 31 luglio del relativo anno.

Montaggio 2017:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • 1101 Pad. Napoleone | dal 9 ottobre al 14 ottobre |
| • 1102 Pad. Passaglia | dal 9 ottobre al 14 ottobre |
| • 1103 Pad. Middle | dal 16 ottobre al 21 ottobre |
| • 1151 Pad. Giglio | dal 16 ottobre al 21 ottobre |
| • 1153 Pad. Punto Shop | dal 16 ottobre al 21 ottobre |
| • 1205 Pad. Svizzeri | dal 23 ottobre al 26 ottobre |
| • 1252 Pad. S.Romano 2 | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1301 Pad. Garibaldi 1 | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1302 Pad. Garibaldi 2 | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1303 Pad. Garibaldi 3 | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1304 Pad. Garibaldi 4 | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1351 Pad. S.Giovanni | dal 16 ottobre al 20 ottobre |
| • 1401 Pad. S.Giusto | dal 16 ottobre al 24 ottobre |
| • 1652 Pad. S.Donato 1 | dal 13 ottobre al 20 ottobre |
| • 1653 Pad. S.Donato 2 | dal 13 ottobre al 20 ottobre |
| • 2101 Pad. S.Michele | dal 9 ottobre al 16 ottobre |
| • 2451 Pad. Anfiteatro | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • 2601 Pad. S.Francesco | dal 16 ottobre al 24 ottobre |
| • 2650 Pad. Japan Town | dal 9 ottobre al 21 ottobre |

- 2651 Pad. Japan 1 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2652 Pad. Japan 2 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2653 Pad. Japan 3 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2654 Pad. Japan Est dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2655 Pad. Japan Ovest dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2656 Pad. Japan Yin dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2657 Pad. Japan Yang dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 2701 Pad. Bacchettoni dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 2702 Pad. Mangiappone dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 3101 Pad. S.Martino 1 dal 20 ottobre al 24 ottobre
- 3102 Pad. S.Martino 2 dal 20 ottobre al 24 ottobre
- 3251 Pad. Bernardini 1 dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 3252 Pad. Bernardini 2 dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 3301 Pad. Colonna Mozza dal 26 ottobre al 28 ottobre
- 4101 Pad. S.Maria 1 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4102 Pad. S.Maria 2 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4108 Pad. Cortina S.Maria dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4150 Pad. Baluardo S.Paolino dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4151 Pad. S.Paolino 1 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4152 Pad. S.Paolino 2 dal 9 ottobre al 21 ottobre
- 4158 Pad. Cortina S.Paolino dal 16 ottobre al 20 ottobre
- 4200 Pad. Baluardo S.Donato dal 16 ottobre al 26 ottobre
- 4208 Pad. Cortina S.Donato 2 dal 16 ottobre al 20 ottobre
- 4250 Pad. Baluardo S.Croce dal 16 ottobre al 26 ottobre
- 4300 Pad. P.forma S.Frediano dal 16 ottobre al 26 ottobre
- 4307 Biglietteria S.Maria dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 5100 Ex Campo Balilla dal 16 ottobre al 21 ottobre
- 5101 Pad. Carducci dal 30 settem al 14 ottobre
- 5102 Pad. Ingellis dal 30 settem al 14 ottobre
- 5103 Pad. Magazzino dal 30 settem al 14 ottobre
- 6101 Parcheggio Palatucci dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6102 Biglietteria Palatucci dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6105 Parcheggio Don Baroni dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6201 Biglietteria Stadio dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6302 Biglietteria Stazione dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6304 Parcheggio Scalo 1 dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6305 Parcheggio Scalo 2 dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6401 Parcheggio Carducci dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6404 Biglietteria Civitali dal 23 ottobre al 26 ottobre
- 6406 Parcheggio Polo Fiere dal 23 ottobre al 26 ottobre

Smontaggio 2017:

Per i padiglioni siti all'interno del Centro Storico e sulle Mura Urbane, le operazioni di smontaggio avranno inizio a partire dal 6 novembre e dovranno concludersi entro il 15 novembre

Per i padiglioni siti all'esterno delle Mura Urbane, le operazioni di smontaggio avranno inizio a partire dal 6 novembre e dovranno concludersi entro il 18 novembre

Le date dei tempi di intervento indicati, potranno subire variazioni e verranno concordate in un dettagliato cronoprogramma, con l'impresa aggiudicataria.

ART. 13 – Omissis

ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all'art. 106 del d.lgs. 163/2006, che impongono la redazione di una variante in corso d'opera.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari al 3 per mille sull'importo contrattuale.

2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del d.P.R. 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l'importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 smi, in tema di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società a causa dei ritardi.

ART. 16 – Omissis

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Non sono previsti pagamenti in acconto

ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale è redatto entro giorni 20 dalla data di ultimazione dei lavori.
2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. Il pagamento della fornitura annuale avverrà a mezzo RIBA secondo i certificati di pagamenti emessi.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 21 – VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specifiche date nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Il corrispettivo per il lavoro è «a misura»;
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri e secondo quanto indicato e previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici.

4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nel computo metrico estimativo.

ART. 22 – ONERI PER LA SICUREZZA

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare della Società, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 24 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 103 del Codice.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

ART. 25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'esecutore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

5. In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a stipulare, oltre la polizza di cui sopra, una polizza All Risks che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni a terzi per una somma assicurata pari al valore dell'appalto ed un massimale per sinistro di € 5.000.000,00 comprensiva anche di danni provocati per lucro cessante e/o danno emergente;

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Società.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 26 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

2. Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.

3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ART. 27 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Società procederà alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato anche l'esecutore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 28 – LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

ART. 29 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 30 - PIANI DI SICUREZZA

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all'esecutore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice e al punto 3.1. dell'allegato XV, al d.lgs. 81/2008.
2. Tale piano è consegnato alla stazione appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
3. L'esecutore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure per garantire concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

ART. 31 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto rispettivamente ai sensi del Codice, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'esecutore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

ART. 32 – SUBAPPALTO

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

2. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

3. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Società, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Società la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subappaltare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato,

senza che la Società abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, l'esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere alla Società, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l'esecutore dovrà trasmettere alla Società, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere c), d) ed l) e t) del d.P.R. 207/2010.

8. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 33 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

ART. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. A seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera varia in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Società.
3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 36 - Omissis

ART. 37 - Omissis

ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

1. È ammessa la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, e prima dell'emissione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'art. 230 del d.P.R. 207/2010.

ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri contemplati nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel presente capitolato d'oneri, sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- b) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- d) l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del contratto;
- e) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

ART. 40 - 41 - 42 – Omissis.

ART. 43 – DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'esecutore:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2.** Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3.** Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del d.m. 145/2000.
- 4.** Sono inoltre a carico dell'esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5.** Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari per la realizzazione di padiglioni espositivi, complete di pavimentazione, porte di sicurezza e ove richiesto impianti di ricambio d'aria e riscaldamento.

La fornitura, prevede la realizzazione di circa 300 padiglioni con superfici comprese tra i 9mq e 9.000mq da collocarsi nelle piazze e vie del Centro Storico, nonché negli spazi esterni alle Mura Urbane di Lucca.

Superficie complessiva circa mq. 27.500

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PADIGLIONI

- Per le strutture modulari a doppia falda, l'altezza in gronda, non dovrà essere inferiore a mt.3
- I gazebo, generalmente completi di teli perimetrali e pedana, non dovranno avere un'altezza in gronda inferiore a mt.2,50
- Per i padiglioni realizzati nelle vie o piazze del Centro Storico, l'ancoraggio a terra, dovrà essere garantito esclusivamente mediante l'utilizzo di zavorre, mentre per i padiglioni realizzati su manto erboso è consentito l'uso di picchetti previa verifica della presenza di infrastrutture interrato.
- Le porte dei padiglioni, dovranno essere dotate di maniglione antipanico e serratura
- Nella fornitura dei padiglioni sono comprese le rampe di accesso a tutte le porte, nel rispetto della normativa vigente relativa alle barriere architettoniche.
- La pavimentazione in legno, dovrà essere trattata con prodotti intumescenti Classe 1 di reazione al fuoco; dovrà garantire, rispetto al terreno, una quota di livello uniforme e costante.
- Ove richiesto, dovrà essere garantito un idoneo impianto di riscaldamento e un adeguato ricambio d'aria.
- La pavimentazione del Pad. Carducci, uniformemente livellata, dovrà avere una quota minima dal piano di campagna (manto erboso) non inferiore a cm.20.
- In presenza di padiglioni composti da più strutture modulari atti a formare un unico ambiente, nel montaggio sono compresi gli accorgimenti necessari per la regimentazione delle acque quali converse, scossaline etc.

Art.3 RICHIAMO AGLI ELABORATI GRAFICI.

- Nella Planimetria Generale sono indicate sia le localizzazioni dei padiglioni attualmente previsti, sia quelle individuate come probabili ma non ancora definite. Si consiglia l'attenta visione di tutte le location considerate, per prendere atto delle caratteristiche dei vari luoghi di intervento anche in relazione all'accessibilità tecnica e logistica
- Le planimetrie dei singoli padiglioni hanno carattere descrittivo in riferimento alla dislocazione delle strutture e loro dimensioni. Se ne consiglia l'attenta visione per prendere atto della consistenza e caratteristica dei vari luoghi di intervento.

Art.4 NORMATIVE

Tutte le strutture dovranno essere montate secondo le vigenti norme di legge con particolare attenzione ai seguenti riferimenti normativi:

- UNI EN 13782 maggio 2006: “Strutture temporanee – Tende – Sicurezza” (aggiornamento edizione italiana Ottobre 2015)
- D.M. del 14/01/2008 – Nuove Norme tecniche per le Costruzioni
- D.M. del 19/08/1996 e ss.mm.ii. “Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
- D.M. del 28/04/2005 Titolo II “Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi “

Art.5 MODALITA'

La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in momenti distinti secondo le seguenti modalità:

- Installazione di cantiere: box da adibirsi ad ufficio completo degli arredi necessari alla funzione, bagni chimici in numero adeguato alle maestranze
- Trasporto dei materiali, delle attrezzature ecc. e loro stoccaggio in sito
- Montaggio delle Tendostrutture nelle posizioni indicate dalla planimetria Generale e dalla Stazione Appaltante
- Regolare montaggio delle stesse e consegna delle Certificazioni di Legge